

Bibliotheca Germanica. Studi e testi
Collana fondata da
VITTORIA DOLCETTI CORAZZA e RENATO GENDRE

e diretta da
VITTORIA DOLCETTI CORAZZA e CARLA FALLUOMINI

Volume pubblicato con il contributo del Dipartimento di Studi Umanistici dell'Università degli Studi di Torino

I volumi pubblicati nella Collana sono sottoposti a un processo di peer review che ne attesta la validità scientifica

XV Seminario avanzato
in Filologia germanica

I LONGOBARDI IN ITALIA: LINGUA E CULTURA

a cura di

CARLA FALLUOMINI



Edizioni dell'Orso
Alessandria

© 2015

Copyright by Edizioni dell'Orso s.r.l.
via Rattazzi, 47 15121 Alessandria
tel. 0131.252349 fax 0131.257567
e-mail: edizionidellorso@libero.it
<http://www.ediorso.it>

Realizzazione informatica di Arun Maltese (biblioteca.bear@gmail.com)

È vietata la riproduzione, anche parziale, non autorizzata, con qualsiasi mezzo effettuata, compresa la fotocopia, anche a uso interno e didattico. L'illecito sarà penalmente perseguibile a norma dell'art. 171 della Legge n. 633 del 22.04.1941

ISBN 978-88-6274-645-8

Marina Buzzoni, Roberto Rosselli Del Turco

VERSO UN'EDIZIONE DIGITALE DELL'*EDITTO DI ROTARI**

1. Introduzione

Il progetto editoriale che viene per la prima volta presentato in occasione di questo Seminario dedicato alla lingua e alla storia dei Longobardi nasce da una collaborazione tra le Unità di ricerca di un Programma di Rilevante Interesse Nazionale (PRIN-2012) in cui operano congiuntamente i due autori del presente saggio, e si suddivide in due fasi.

La prima fase è volta a fornire un'edizione diplomatico-interpretativa dei testimoni "piemontesi" dell'*Editto di Rotari* (d'ora in poi ER),¹ ovvero: Vercelli, Biblioteca Capitolare Eusebiana, CLXXXVIII (ms 2) e Ivrea, Biblioteca Capitolare, XXXIV (5) (ms 3).² I testi criticamente definiti confluiranno nell'Archivio della Latinità Italiana del

* Il saggio è stato ideato e rivisto congiuntamente dai due autori. In particolare, Marina Buzzoni è responsabile delle sezz. 1-7 e Roberto Rosselli Del Turco delle sezz. 8-11; le Conclusioni (sez. 12) sono opera di entrambi gli autori.

¹ Il testo dell'*Editto* segue l'edizione critica curata da F. Bluhme (1868, rist. 1965), ora disponibile al sito: http://www.dmgh.de/de/fs1/object/display/bsb_00000878_00003.html?sortIndex=020:010:0004:010:00:00&zoom=0.75 (ultima consultazione: 2015-08-03). Si veda anche Beyerle (1947, rist. 1962). Una versione italiana delle *Leges langobardorum* è reperibile in Azzara/Gasparri (2005); prima ed. (1992). Per un confronto tra le edizioni citate si veda la sez. 5.

² La numerazione progressiva è ripresa da Bluhme (1868).

Medioevo³ e le immagini verranno visualizzate tramite un software specifico, denominato EVT (*Edition Visualization Technology*), che sarà presentato nella sez. 11.

La seconda fase, più a lungo termine, prevede l'allestimento dell'edizione critica del testo dell'*Editto* sulla base della collazione e recensione completa dei testimoni pervenuti, della cui necessità si argomenterà nella sez. 5.

2. L'*Editto* di Rotari: genesi e funzione del testo

L'ER (643) è il primo di una serie di testi giuridici che compongono il *corpus* delle Leggi longobarde descritto nella sez. 2.1.

L'*Editto* si propone come la raccolta meditata di un patrimonio normativo consuetudinario, trasmesso oralmente, che viene per la prima volta fissato in un testo scritto di 388 capitoli (ER 386: [...] *inquirentes et rememorantes antiquas legis patrum nostrorum, quae scriptae non erant*) promulgato a Pavia il 22 novembre 643, più di settant'anni dopo la fondazione del regno longobardo in Italia (ER Prologo: *Ego in Dei nomine Rothari [...] Dato Ticino in palatio*). Il testo edittale, trascritto su pergamena dal notaio Ansoaldo, sarebbe stato ratificato secondo il costume longobardo per *gairethinx*,⁴ cioè dall'assemblea degli uomini armati (quindi "liberi") della *gens Langobardorum*.

Il motivo tradizionalmente considerato alla base della stesura dell'*Editto* è il tentativo da parte di Rotari di rafforzare il proprio consenso politico guadagnandosi l'appoggio degli *exercitales* in concomitanza di una campagna militare particolarmente impegnativa e che avrebbe condotto alla conquista della costa ligure e del caposaldo veneto di Oderzo (cfr. Azzara/Gasparri 2005, xliii, ma già Bognetti 1968, nell'articolo intitolato "L'*Editto* di Rotari come espediente politico di

³ Progetto ALIM: <http://www.alim.dfl.univr.it/> (ultima consultazione 2015-08-06).

⁴ V. Francovich Onesti (1999, 89-90).

una monarchia barbarica”). Ciò risulta coerente con la concezione pattizia del diritto per cui la norma veniva di fatto convenuta tra il re e il popolo-esercito “per cooperazione spontanea” (Azzara 2005: 252),⁵ diversamente dal modello romano in cui il re si presentava come *fons legum*.

Sui presunti destinatari dell’*Editto* molto è stato scritto, e da prospettive affatto differenti: le posizioni diversificate degli studiosi si muovono lungo un *continuum* ai cui estremi, schematizzando, si possono collocare da una parte l’ipotesi dell’effettivo uso giuridico del testo nel suo contesto di produzione, dall’altra quella di un suo valore unicamente simbolico. Maria Vittoria Molinari (1998, 227) insiste ancora più di Bognetti (1968) sullo “scopo di rafforzamento dell’autorità regia” e sul significato “politico e culturale” dell’*Editto*. Per la studiosa si tratterebbe proprio di un documento politico ancor prima che giuridico,⁶ volto alla legittimazione dell’identità di popolo e del potere regio, come trasparirebbe anche dai due prologhi, contenenti l’uno la genealogia dei re longobardi, in una sorta di ricostruzione della “memoria etnica”, e l’altro quella di Rotari stesso, evidente richiamo alla “memoria aristocratica” (Le Goff 1988; Gasparri 2005; Everett 2003, 163). Questo assunto interpretativo troverebbe conferma anche nel fatto che la società descritta da Rotari corrisponde solo parzialmente a quella longobarda coeva, come notato da Stefano Gasparri (2005: xxvii): “sembra che i Longobardi di Rotari si muovano in una immensa campagna, per di più poco abitata [...]. L’*Editto* è solo parzialmente adattato alla realtà della penisola: ossia al suo interno si trascina una serie di norme molto antiche, che nel contesto italiano stonano”. Sebbene nell’Italia longobarda l’ER non costituisca una “mera reliquia, pura testimonianza di assetti passati” (Azzara 2005, 254) è indubbia fin dalla sua prima

⁵ Poco oltre si legge: “La legge codificata non innovava, bensì fissava attraverso il mezzo scritto quanto già sussistente e ‘affiorato’ nel ricordo collettivo.”

⁶ Tanto più se lo si confronta con le *Leggi di Liutprando*, per le quali si veda sotto, sez. 2.1.

codificazione la necessità di adeguamento alla nuova struttura sociale pervasa anche dalla suggestione di altre tradizioni giuridiche, in primo luogo quella romana e quella canonica. Ciò rappresenta un elemento vivificante per il corpus delle Leggi longobarde, sottoposte a un processo di continuo aggiornamento soprattutto con i successori di Rotari (v. sotto, sez. 2.1).

Un ulteriore ambito su cui gli studiosi hanno espresso posizioni differenti riguarda l'esistenza o meno di disposizioni regie scritte precedenti all'*Editto*. Nel già citato art. 386 si legge infatti: [...] *antiquas legis patrum nostrum, quae scriptae non erant*, frase che – se intesa in senso letterale – sembra suffragare l'ipotesi secondo cui il diritto consuetudinario precedente al 643 fosse solo orale, tramandato “per mezzo di uomini esperti in grado di svolgere il ruolo di veri e propri codici viventi, ricordando a memoria l'intero complesso di norme.” (Azzara 2005, 251). Tuttavia, qualche storico (per esempio: Besta 1952; Bognetti 1968) ha ipotizzato che già in quell'epoca esistessero anche disposizioni scritte, tenendo conto di testimonianze indirette quali ad esempio una lettera di Gregorio Magno del gennaio 591 indirizzata a tutti i vescovi d'Italia, in cui si fa cenno al divieto di Autari per tutti i Longobardi di battezzare i propri figli nella confessione cattolica. Gregorio esorta i vescovi a persuadere quelle genti germaniche a convertirsi, e a lasciare che i figli siano battezzati secondo il rito cattolico.⁷

Già Stefano Gasparri (1983) rileva che non tutti gli usi consuetudinari longobardi penetrano nella codificazione; Azzara/Gasparri (2005) sottolineano come restino fuori dall'ER anche molte disposizioni che avevano vigore transitorio e che originavano spesso da situazioni contingenti.⁸ Claudio Azzara (2005, 252) richiama inoltre

⁷ *Gregorius universis episcopis Italiae*, in Gregorii I *Registrum Epistularum*, MGH, Tomus 1, Liber I-IV; I, 17 (p. 23). <http://www.dmgh.de/de/fs1/object/goToPage/bsb00000535.html?pageNo=23&sortIndex=040%3A010%3A0001%3A010%3A00%3A00/> (ultima consultazione: 2015-08-03).

⁸ “Tracce di simili norme sarebbero rintracciabili in alcune sopravvivenze di testi più ampi, recepite solo in un secondo tempo dalla tradizione manoscritta dell'E-

l'attenzione sulle "consuetudini giuridiche orali", le *cauuarfidae*,⁹ che continuano a coesistere accanto alla norma scritta. Quest'ultima, quindi, non esaurisce la prassi giuridica in vigore presso i Longobardi, ma si pone rispetto ad essa in costante rapporto dialettico.¹⁰

2.1 La posizione dell'*Editto di Rotari* nel corpus delle Leggi longobarde

L'ER occupa significativamente la posizione d'apertura in tutti i testimoni che tramandano più di una raccolta di Leggi longobarde. Nel loro complesso le *Leges Langobardorum* includono le norme promulgate dai re longobardi lungo un arco temporale di più di un secolo, dall'*Editto* (643) alle *Leggi di Astolfo* (755), seguite in alcuni codici dai decreti dei principi di Benevento Arechi II e Adelchi, "i quali raccolsero nella Langobardia meridionale l'intera eredità politica dei longobardi dopo la fine del regno indipendente nel nord per mano di Carlo Magno, nel 774." (Azzara 2005, 252). La successione delle raccolte è la seguente:

1. Editto di Rotari (643)
2. Leggi di Grimoaldo (668)
3. Leggi di Liutprando (731-735)
4. *Memoratorio de mercedes commacinatorum*, ovvero "Rubrica sui compensi dei maestri commacini" (Grimoaldo o Liutprando)¹¹

ditto, come è il caso dei capitoli noti con i titula di *Memoratorium de mercedes commacinatorum* e *Notitia de actoribus regis* [...]" (Azzara 2005, 253).

⁹ Per una discussione su questo termine dal punto di vista linguistico si veda la sez. 4.

¹⁰ Azzara (2005, 252) ricorda ad esempio il caso della perplessità di Liutprando di fronte alla pratica consuetudinaria del duello giudiziale, in realtà non codificata nelle *Leges* (Liut. 118: *quia incerti sumus de iudicio Dei, et multos audivimus per pugnam sine iustitia causam suam perdere; sed propter consuetudinem gentis nostrae Langobardorum legem ipsam vetare non possumus*).

¹¹ Si tratta di un capitolato d'appalto per i maestri muratori, attribuito a Grimoaldo o a Liutprando.

5. *Notitia de actoribus regis*, ovvero “Avviso per gli attori del Re” (733, Liutprando)¹²
6. Leggi di Ratchis (745-746)
7. Leggi di Astolfo (750-755)
8. Leggi dei principi di Benevento.

Il corpus è stato utilizzato, con aggiunte e integrazioni, in epoca carolingia; in séguito ha subito diverse rielaborazioni ed è stato tramandato con sinossi e commenti almeno fino al XIII sec. Maria Vittoria Molinari (1998, 224) sottolinea opportunamente come la complessità e la varietà sia della tradizione manoscritta sia della ricezione delle *Leges* facciano di questo corpus non un “documento singolo”, bensì composito, definito dall’Autrice come

una serie di manifestazioni che rispecchiano l’evolversi di un processo storico che [...] accompagna in prima istanza l’evoluzione politica del regno nei singoli periodi del suo sviluppo e della sua decadenza, per conservarsi poi a lungo, per un certo periodo ancora nell’uso corrente e in séguito come patrimonio giuridico degno di memoria all’interno di élites culturali ristrette, quali le cerchie di notai e giuristi.

Se pensiamo dunque alle *Leges* come a un corpus dalla struttura composita – prospettiva che, una volta accolta, ha delle importanti ricadute anche dal punto di vista ecdotico –, non sorprende che le raccolte di cui esso è formato abbiano caratteristiche affatto singolari: pur dialogando tutte con l’ER, punto di riferimento imprescindibile, si rapportano a questo testo fondante in maniera diversa. Grimoaldo, aggiungendo otto capitoli all’*Editto* compie un’operazione completamente nel solco di Rotari, tesa cioè a confermare la rilevanza politica dell’attività legislativa. Le Leggi di Liutprando, invece, si presentano come una continuazione, un completamento e un aggiornamento del

¹² Si tratta di un *preceptum* risalente a Liutprando per una categoria di pubblici ufficiali amministrativi.

testo dell'*Editto*, tramite per esempio l'inclusione di concreti casi processuali che permettono di valutare le prescrizioni contenute nelle norme dell'ER ed eventualmente precisarle o attualizzarle (cfr. per es. Liut. 138 in cui è riportata una discussione in merito alla definizione di un efferato crimine: non si tratterebbe di un *consilium* "complotto segreto", ma di un vero e proprio *humicidium* "omicidio" intenzionale, v. Bluhme 1868, 168). Diverso è anche il fondamento dell'attività legislativa regia: se per Rotari il richiamo all'autorità delle norme orali della *gens* sia in apertura (Prologo, Bluhme 1868, 1) che in chiusura del testo (art. 386, Bluhme 1868, 89-90) risulta imprescindibile, l'attività di Liutprando è legittimata, oltre che dall'investitura divina, dal riferimento all'ER come fondamento della tradizione giuridica.

3. I codici, i "frammenti", i glossari

I codici che tramandano le *Leges Langobardorum*, a cominciare proprio dall'*Editto*, sono poco più di una decina (12, contando anche il *Codex Heroldinus* pervenuto in un'edizione a stampa del 1557) e si collocano su un ampio arco cronologico compreso tra la seconda metà del VII sec. e l'XI sec. A questi va aggiunta una serie di frammenti (14) che conservano parti dei testi di legge incrementando dunque il numero complessivo dei testimoni, attualmente stimabile in 26.¹³ Per ricostruire la storia documentaria delle *Leges* è necessario tenere in considerazione inoltre i tre glossari longobardo-latini dei secc. X/XI-XIII (Cavense, nel ms 9; Matritense, nel ms 8; Vaticano, di probabile origine salernitana) che includono l'interpretazione di termini desunti anche dal corpus

¹³ Il sito <http://www.leges.uni-koeln.de/en/lex/leges-langobardorum/> (data d'accesso: 2015-08-05) ne indica ad oggi 25, con l'esclusione del perduto *Codex Heroldinus* (ms 12 secondo Bluhme). Alcuni testimoni trasmettono solo qualche sporadico articolo: per esempio nel Vercelli, Biblioteca Capitolare Eusebiana CXXII (X-XI sec.) è tramandato unicamente ER 153.

giuridico, consultabili nell'edizione a cura di Federico Albano Leoni (1981).

Il primo studioso ad ordinare i codici noti al suo tempo su base cronologica fu il Merkel (1857), ma è con l'edizione di Bluhme (1868) che la denominazione e la numerazione dei manoscritti – ancora oggi in uso, a parte inevitabili aggiornamenti dovuti al reperimento di ulteriori testimoni – ricevono una sorta di standardizzazione:

- ms 1: *Codex Sangallensis* 730, II metà del VII sec.; a lungo ritenuto di possibile provenienza bobienne, messa recentemente in forte discussione.¹⁴ Al manoscritto vanno aggiunti i frammenti di Zurigo e Karlsruhe di cui dà per la prima volta notizia Alban Dold in un saggio del 1940 (si veda anche Dold 1955). Trasmette solo il testo dell'ER in forma pressoché completa.
- ms 2: *Codex Vercellensis* CLXXXVIII: metà dell'VIII sec., di provenienza incerta. Trasmette le Leggi fino all'art. 139 del codice di Liutprando (originariamente completo).
- ms 3: *Codex Eporedianus* XXXIV (5), inizi del IX sec., di provenienza italiana settentrionale, forse Pavia secondo Mordek (1995). È il primo codice a rendere nota tutta la tradizione delle *Leges* fino ad Astolfo.
- ms 4: *Codex Helmstadiensis* (ora *Guelferbytanus* 532 [Wolfenbüttel, Herzog August Bibliothek, Helmst. 532]). IX o X sec, proveniente forse da Salisburgo, a tratti mutilo.
- ms 5: *Codex Vaticanus*, Biblioteca Apostolica Vaticana, Vat. Lat. 5359, IX sec., proveniente forse da Verona.¹⁵ Oltre alle

¹⁴ Per l'ipotesi tradizionale si può vedere, tra gli altri, Michele Tosi (1982); Claudia Villa e Francesco Lo Monaco (2005, 503-523) confutano l'origine bobienne, proponendo nel complesso di ridimensionare il ruolo dell'abbazia di Bobbio per i manoscritti longobardi (Ibid., 521).

¹⁵ Il Moschetti (1954) lo data all'inizio del sec. IX e lo attribuisce alla "scuola libraria veronese". Moschetti (Ibid., 146) sottolinea anche come la frequente presenza di semplificazioni e interpolazioni lasci trapelare una fervida attività di esegesi giuridica preliminare alla copiatura.

Leges, trovano spazio nel codice anche i Capitolari di Lotario fino all'anno 832. Trasmette le forme longobarde in modo piuttosto impreciso, es. ER 224 *grada egiseleos* per *(in) gaida et gisil* «col bastone e con la freccia».

- ms 6: *Codex Blankenburgensis* 52, ora Guelferbytanus 130 [Wolfenbüttel, Herzog August Bibliothek, Blankenb. 130], IX-X sec., di provenienza bavarese.
- ms 7: *Codex Parisiacus Latinus* 4613 [Parigi, Bibliothèque Nationale, Lat. 4613], X sec., di provenienza italiana settentrionale.
- ms 8: *Codex Matritensis* 413 [Madrid, Biblioteca Nacional, 413], X sec., proveniente dall'Italia meridionale, forse da Capua.
- ms 9: *Codex Cavensis* [Cava dei Tirreni, Biblioteca della Badia, 4], del 1005, proveniente da Cava dei Tirreni o da Benevento.
- ms 10: *Codex Parisiacus Latinus* 4614 [Parigi, Bibliothèque Nationale, Lat. 4614], X-XI sec., di provenienza transalpina e spesso dipendente dal ms 1.
- ms 11: *Codex Gothanus* 84 [Gotha, Forschungs- und Landesbibliothek, Memb. I 84], fine del X sec., proveniente da Fulda.
- ms 12: *Codex Heroldinus*, IX sec., perduto e preservato in un'edizione a stampa cinquecentesca dal cui curatore prende l'attuale denominazione (Herold 1557); considerato poco affidabile per i termini longobardi.

Il quadro dei “frammenti” che conservano parti, talvolta anche molto ridotte, dei testi di legge è assai variegato e ancora in corso di definizione.¹⁶ Qui di séguito si fornisce un elenco di quanto segnalato dalla critica fino ad oggi, utilizzando, ove possibile, i *sigla* di Mordek (1995):

¹⁶ In realtà l'etichetta “frammenti” è utilizzata in riferimento a tipologie testuali anche molto diverse tra di loro, tra cui, per esempio, articoli sparsi e compendi. Anche questo aspetto meriterebbe un approfondimento critico.

- Modena, Biblioteca Capitolare, O.I.2, fine X sec.¹⁷ [Mo]
 St. Paul im Lavanttal (Austria), Archiv des Benediktinerstiftes
 4/1, IX o X sec.¹⁸ [S]
 Vercelli, Biblioteca Capitolare Eusebiana CXXII, X-XI sec.¹⁹
 Frammento di Assisi (Archivio della Cattedrale, framm. fasc.
 I, n. 3.6)
 Frammenti di Montecassino (Archivio dell'Abbazia, n. 90; n.
 175, prima metà del X sec. [Mc])
 Frammenti di Monaco (Bayerische Staatsbibliothek, Lat. 3519,
 XII sec. [M11]; 5260, XII sec. [M10])
 Frammenti di Roma (Biblioteca Vaticana, Chigi F. IV. 75, ca.
 1000 [V5]; Vat. Lat. 1468, XI sec.; Vat. Lat. 5001, XIII sec.,
 di prob. provenienza salernitana)
 Frammenti di Salisburgo (Erzabtei St. Peter, framm. 20,
 seconda metà del IX sec., di provenienza italiana o tedesca
 sud-orientale; a.IX.32, prima metà dell'XI sec. [Sa];)
 Frammento di Münster (Universitätsbibliothek, "Privatbesitz
 Siewert", IX sec.)²⁰

4. I termini longobardi nelle *Leges*: aspetti editoriali

La discussione sul lessico longobardo e sui longobardismi nelle *Leges* è di lunga data, ed è stata affrontata da molte differenti prospettive (storica, linguistica, filologica, codicologica),²¹ a seconda dei diversi

¹⁷ Le immagini digitali dell'intero codice sono disponibili al sito <http://archiviodiocesano.mo.it/archivio/flip/ACMo-OI-2/> (data di accesso: 2015-08-06). Sul codice di Modena si può vedere anche Russo (1980).

¹⁸ Le immagini digitali dell'intero codice sono disponibili al sito <http://www.stgallplan.org/stgallmss/viewItem.do?pageArk=p21198-zz00296kcd&ark=p21198-zz00296kbw> (data di accesso: 2015-08-06).

¹⁹ Il codice riporta il cap. 153 dell'ER in coda alla sezione contenuta ai ff. 161v-162r.

²⁰ Cfr. Siewert (1992, 166); (1993, 189-236).

²¹ Si veda, su tutti, Scardigli (1987).

interessi che animavano gli studiosi nei confronti dei testi sottoposti a indagine.

Qui si intende fornire una descrizione della tipologia e del diverso grado di integrazione dei termini longobardi nel contesto latino in cui occorrono, con l'intento di metterne in luce le implicazioni ecdotiche, tenendo conto anche del tipo di edizione che chi scrive intende proporre (v. sotto, sez. 6).²²

Nel corpus delle Leggi si contano una novantina di termini quasi sicuramente di origine longobarda, ca. 80 dei quali attestati (solo o anche) nell'ER. Compare, per esempio, solo in ER 359 il sostantivo *aidos*, m. in *-a "sacramentales, testimoni al giuramento"²³ (pl., forse integrato nella II decl. latina, con plurale in -s, anziché in -i, tipico del latino dell'Italia settentrionale di questi secoli, v. Migliorini 1962, 67; Francovich Onesti 1999, 53-54). Unicamente a partire dall'VIII sec. (Liut. 77, 133) è invece attestato con diverse grafie il termine *cauuarfida*, f. in *-ō "antica consuetudine giuridica, legge non scritta".²⁴ Il

²² Gli editori si sono interrogati, ad esempio, su problematiche quali la necessità di diverse modalità di codifica per termini che hanno nel testo funzioni diverse.

²³ *iurit cum duodecim aidos suos, id est sacramentales.*

²⁴ Non è questa la sede per proporre analisi dettagliate sull'origine dei termini longobardi, tuttavia si ritiene che l'etimologia riportata in Francovich Onesti 1999, 72-73 che riconduce *cauuarfida* (ms 2)/*cauuerfeda* (ms 3, 5) a **ga-werp-iþō* > long. **ka-werf-ida*, confrontabile con il lat. *con-trahere*, *con-tractus*, sia la più probabile (l'originaria vocale di grado normale /e/ può facilmente essersi abbassata ad /a/ per effetto della /r/ che segue). In subordine, si potrebbe pensare al participio passato debole del verbo **warpjan*, ovvero: **ga-warpiþo* (f.) > long. **ka-warf-ida*, anche se risulta poi più difficile spiegare il passaggio da [a] ad [e] in posizione tonica nella forma *cauuerfeda*). Poco probabile, invece, la pur suggestiva ipotesi etimologica di Giovanna Princi Braccini (2012 [1988-89], 219-365), che riconduce il termine al composto **kwadja-arþiþō* "retaggio dei detti" (sulla base sostanzialmente della forma *cadarfida* tramandata in alcuni testimoni), ma che si scontra tuttavia con l'evidenza del dato linguistico. Per esempio: la costanza di grafie con -f- indurrebbe ad escludere come formanti **arþiþō* "eredità" o **hwerþan* "passare, vagare, girare intorno" (got. *hwairban*, norr. *hverfa*, per cui si veda anche Fruscione 2010) perché sarebbe l'unica attestazione

longobardismo *mundius*, *mundium*, *mundio*, forse m. in **-ja* “mundio, tutela, potestà”, “prezzo del mundio” ricorre invece in molte fonti: ER (25 volte), Grim. 6, Liut. (18 volte), e nei documenti di compravendita dell’VIII sec.

Un ulteriore aspetto degno di nota, anche in prospettiva editoriale, è la diversa tipologia e il diverso grado di integrazione dei termini longobardi nel contesto latino. Accanto a formule allitteranti che paiono molto antiche (per esempio: ER 224 *in gaida et gisil* “con la freccia e il bastone”, espressione che ricorre nella descrizione del rito di manomissione; ER 225 *(h)andegawerc et harigawerc* “oggetti d’uso quotidiano e armi”) e tecnicismi arcaici (per esempio: ER 240 *snaida*, f. in **-ō* “lett. taglio” = “tacca su un albero come segno di proprietà”; ER 15 *grapworf* “profanazione di sepolcro”) ricorrono termini che si riferiscono a situazioni processuali o legali (per esempio: ER 275 *in fraida* “in fuga”) e nomi di persona che denotano uno stato giuridico (per esempio: *aldius* “semilibero”, *gastaldius* “gastaldo, amministratore di beni reali”, *sculdascio* “sculdascio, ufficiale del duca”, *selpmundia* “autonoma, fuori dal *mundio*”). Pochi i termini sicuramente appartenenti al linguaggio comune, utilizzati comunque in accezione giuridica, tra i quali si possono citare ER 300 *feraha* “quercia”, ER 384 *lagi* “femore”, *murioth/morioth* “braccio sopra il gomito”.

Parametri rivelatori del grado di integrazione del termine longobardo sono la presenza o meno di una glossa latina e il suo rapporto con il termine germanico,²⁵ nonché la latinizzazione fonologica e morfologica della voce longobarda (per esempio: *snaida* “tacca” nel ms 1 non si declina; flette invece in *-am* nei mss 3, 6, 8, 9, 10, 11). Sugli aspetti propriamente grammaticali del processo di inserimento di parole

di germ. **b* > long. *f* (dove invece l’esito atteso è long. *b*, *p*, come mostrano gli esempi in Francovich Onesti 1999, 144); inoltre, le forme *warfida*, *guarfida* (mss 6,7,9) lasciano intendere che sia stato tralasciato un prefisso, non presente nell’ipotesi etimologica posta da Princi Braccini.

²⁵ Per esempio, se la glossa precede il termine, anticipandone il significato, oppure lo segue.

longobarde nelle flessioni verbali e nominali latine si può vedere quanto scritto da Nicoletta Francovich Onesti (1999, 159-166), che sottolinea in generale come “la maggioranza delle voci che non sono state integrate nel sistema morfologico latino si trovano fra quelle attestate dalle fonti più antiche, specie l’Editto di Rotari (e qui soprattutto nel manoscritto più antico,²⁶ con forti differenze nel trattamento flessivo fra questo e i mss. successivi).” (Ibid., 164). Maria Vittoria Molinari (1995, 7) nota che le denominazioni di crimini non sono quasi mai integrate nel contesto latino, mentre lo è la maggior parte dei nomi di persona che denotano uno stato giuridico. Ci si può interrogare, dunque, se queste apparentemente sottili differenze linguistiche rivelino un uso e una produttività differenti dei termini (e degli istituti, figure o ruoli giuridici che designavano) nella società coeva. Se è così, una edizione elettronica dell’ER e, in prospettiva, delle *Leges* che miri ad essere il più informativa possibile, nonché rispettosa del dato documentario, dovrebbe interrogarsi anche sulla necessità di marcare i longobardismi rispetto al loro grado di integrazione.

5. Sulle principali edizioni dell’*Editto di Rotari* e sulla opportunità di proporre una nuova

L’edizione di riferimento per il testo dell’ER (e di fatto per l’intero corpus di Leggi longobarde) è ancora quella allestita da Friedrich Bluhme nel 1868 per i *Monumenta Germaniae Historica*, ora interamente consultabile anche online.²⁷ Nel 1947 Franz Beyerle pubblica *Die Gesetze der Langobarden*, opera ristampata anastaticamente nel 1962. In ambito italiano, Claudio Azzara (in Azzara/Gasparri 2005) propone un’importante traduzione del testo delle Leggi, alla quale affianca un’“edizione” dell’originale che prende le mosse dal Beyerle,

²⁶ Il sangallese, su cui sono di fatto basate le principali edizioni.

²⁷ [http://www.dmgh.de/de/fs1/object/display/bsb00000878_00003.html? sortIndex=020:010:0004:010:00:00&zoom=0.75](http://www.dmgh.de/de/fs1/object/display/bsb00000878_00003.html?sortIndex=020:010:0004:010:00:00&zoom=0.75) (data di accesso: 2015-08-06).

ma se ne discosta in alcuni punti, come si vedrà meglio più avanti. Ci si potrebbe dunque chiedere per quale ragione chi scrive reputi opportuno proporre una nuova edizione dell’*Editto* e quale formato tale edizione debba preferibilmente avere. Le motivazioni di tale scelta si possono riassumere in quattro punti:

- (1) le edizioni attualmente a disposizione degli studiosi sono di fatto tutte basate sul codice sangallese, il più antico, che non necessariamente tramanda i termini longobardi nella forma maggiormente “interessante” – almeno per i filologi germanici (per es. ER 225, ms 1: *andegauuer//cetharigauuere* per *andegauuerc et harigauuere* “oggetti d’uso quotidiano e armi”).²⁸ Inoltre, per quanto discusso nella sez. 4, la *facies* linguistica del sangallese rischia di essere fuorviante per il lettore, perché lo potrebbe indurre a considerare i longobardismi – o la maggior parte di essi – dei termini cristallizzati;
- (2) sarebbe utile tenere conto dei “frammenti” più di quanto, per diverse ragioni, sia stato fatto finora;
- (3) non è mai stata condotta una *recensio* completa dei testimoni;
- (4) le edizioni prodotte fino ad oggi sono spesso state giudicate non pienamente soddisfacenti dagli stessi esperti di lingua e cultura longobarda.

Maria Vittoria Molinari (1998, 234), per esempio, giudica il testo restituito da Bluhme, che segue una prassi editoriale di tipo sostanzialmente ricostruttivo, “leggibile, ma *astorico* [corsivo nostro] sia dal punto di vista della lingua che del contenuto”. Bluhme, inoltre, non può ovviamente tener conto nella sua edizione dei frammenti rinvenuti dagli anni trenta del Novecento in poi.

Franz Beyerle (1947) assume come base il testo di Bluhme, discostandosene ed emendandolo secondo necessità. Inoltre, non prende

²⁸ *res suas proprias, id est andagauuerc et harigauuere, secundum legem Langobardorum habeat.*

in considerazione i (nuovi) frammenti rinvenuti da Alban Dold negli anni trenta, di cui lo studioso dà notizia per la prima volta in un articolo del 1940 (Dold 1940, 1-52).

Claudio Azzara (in Azzara/Gasparri 2005) utilizza come punto di partenza Beyerle,²⁹ ma se ne allontana in punti specifici, in ragione di non ulteriormente precisate “critiche testuali che si è ritenuto di dover formulare” e dopo aver esaminato sia alcuni codici considerati “fondamentali” (S. Gallo, Vercelli, Vaticano 5359, Madrid, Cava dei Tirreni), sia l’edizione di Bluhme. L’autore sembra comunque ben consapevole della sostanziale fragilità del metodo ecdotico da lui praticato quando avverte il lettore che: “[l]a presente edizione rappresenta solo un avvio, un primo passo, verso una futura edizione critica” (Azzara/Gasparri 2005, lx).

Già Severino Caprioli (1978, 213-217) auspicava, inoltre, che una nuova edizione critica del testo editale procedesse non solo da una recensione completa dei diversi testimoni che contengono le Leggi longobarde, ma anche (e forse soprattutto) da una recensione di tutti quei “brandelli di testo” (cioè norme o parti di norme tratte dall’*Editto*) che si trovano utilizzati e citati in atti privati e pubblici “rogati in aree in cui vigeva il diritto longobardo, ancora secoli dopo la caduta del regno”. Il ruolo dei frammenti è dunque da esaminare attentamente e da ripensare nel contesto più ampio di una *recensio* completa.

6. Perché una nuova edizione digitale?

Stabilita l’opportunità di proporre una nuova edizione dell’*Editto*, si pone il quesito di quale formato essa debba avere. Chi scrive è decisamente orientato verso un prodotto digitale (*scholarly digital edition*) e ciò per diverse ragioni, che verranno sinteticamente discusse qui di séguito.

²⁹ “che costituisce ormai il principale riferimento per gli storici” (p. lx).

Un'edizione che parta dalla resa diplomatico-interpretativa dei manoscritti (nel nostro caso inizialmente quelli "piemontesi", v. sotto, sez. 7) e che ne restituisca anche le immagini digitali, è in grado, più e meglio di un'edizione cartacea, di valorizzare la dimensione storica di ciascun testimone. Contemporaneamente, è possibile presentare al lettore, nello stesso ambiente virtuale, anche il testo criticamente stabilito, ove i curatori lo ritengano necessario.

L'edizione elettronica può senza dubbio favorire lo studio dei termini longobardi (e delle rispettive glosse latine quando presenti) non in isolamento, ma nel loro contesto di trasmissione, facilitando così anche i confronti, sia sincronici sia diacronici, tra forme e grafie.

L'edizione verrà arricchita da strumenti per l'analisi lessicale e testuale, la cui utilità a fini di ricerca è stata dimostrata dalla loro applicazione anche a numerosi altri progetti.³⁰

Un aspetto da non sottovalutare, inoltre, è l'esistenza nella tradizione documentaria edittale e, in generale, delle Leggi longobarde di manoscritti miniati: i codici meridionali (Cavensis e Matritensis) contengono una serie di immagini di straordinaria importanza iconografica che raffigurano i re e principi legislatori (si vedano Dold 1955, Rotili 1978, Fobelli 1989); anche il frammento di Modena fornisce un'illustrazione dell'accigliato re Ratchis e di Astolfo al f. 42r, in apertura a un compendio di *Leges* che inizia al f. 42v.³¹ Anche nei codici privi di immagini possono ricorrere dei motivi ornamentali riconducibili a cicli o a "scuole" iconografiche (è il caso, ad esempio, del sangallese e del vercellese; v. sotto, sez. 7). L'ambiente digitale può dunque più opportunamente e più facilmente mettere in evidenza le specificità del rapporto testo-immagine perlomeno in alcuni testimoni dell'ER.

³⁰ Per ragioni di spazio si citerà come esempio un progetto di area italiana diretto da Francesco Stella: *Corpus Rhythmorum Musicum (Saec. IV-IX), I: Songs from Non-Liturgical Sources, I. Lyrics*, di cui è stata prodotta un'edizione cartacea e due digitali (una su CD-rom, l'altra disponibile online) <http://www.corimu.unisi.it/> (data d'accesso: 2015-08-06).

³¹ <http://archiviodiocesano.mo.it/archivio/flip/ACMo-OI-2/> (ultima consultazione: 2015-08-06).

In sintesi, l'edizione elettronica rappresenta un valore aggiunto dal punto di vista non solo e non tanto pratico (diverse modalità di visualizzazione e di consultazione del testo), ma soprattutto teorico, ponendosi in linea con l'approccio "storico" che informa le virtuose prassi ecdotiche della scuola italiana a partire già da Giorgio Pasquali (1934)³² e che è mirabilmente richiamato da Maria Vittoria Molinari nel saggio *Lessico germanico nelle leggi longobarde* (Molinari 1995, 5), quando l'Autrice afferma che:

[l]e metodologie più aggiornate [...] prendono in considerazione non il dato linguistico in sé e per sé, ma *il documento che lo tramanda* [corsivo nostro], da considerarsi dunque non come un "contenitore" di relitti appartenenti ad una entità linguistica estranea, ma come testimone esso stesso nella sua totalità di una situazione storico-linguistica viva ed attuale.

Il modello per *L'Editto di Rotari digitale* (e dunque anche per i testimoni che verranno proposti per primi) è rappresentato dal *Vercelli Book Digitale* (2003 →)³³, progetto coordinato da Roberto Rosselli Del Turco che ha l'analogo scopo di fornire un'edizione diplomatico-interpretativa dei testi contenuti nell'omonimo codice (Vercelli, Biblioteca capitolare, CXVII) di cui vengono offerte immagini digitali ad alta risoluzione, nonché strumenti di consultazione e analisi linguistica. Per maggiori dettagli si veda la sez. 11.

7. La scelta dei testimoni piemontesi come punto di partenza

Il progetto qui presentato prende le mosse dai codici "piemontesi" dell'ER, di cui si intende fornire un'edizione diplomatico-interpretativa corredata delle immagini digitali dei manoscritti.

³² Sulla "terza via" italiana nella prassi editoriale si può vedere Buzzoni/Burgio (2014) e la bibliografia ivi citata.

³³ V. <http://vbd.humnet.unipi.it/> (ultima consultazione: 2015-08-06).

Il *Codex Vercellensis* CLXXXVIII (ms 2, VIII sec.) deve la sua importanza al fatto che, insieme con il sangallese (ms 1, VII sec.), è l'unico testimone di epoca pienamente longobarda; trasmette le Leggi fino a Liutprando, originariamente documentate nella loro interezza, ma ora conservate solo fino all'art. 139 (anno 733) a causa di una lacuna. Il codice è servito come base per l'edizione ottocentesca – in realtà eclettica, in quanto attinta da più fonti – di Carlo Baudi di Vesme per la grande collezione *Historiae Patriae Monumenta*, pubblicata a Torino nel 1846.³⁴ Vergato in onciale, presenta al pari del sangallese criteri di ornamentazione che ricondurrebbero a modelli irlandesi secondo quanto sostenuto da von der Rhee (1980). Tale ipotesi interpretativa, usata dal von der Rhee per avanzare la proposta che l'antigrafo del sangallese possa aver acquisito la patina irlandese nello *scriptorium* di Bobbio, è tuttavia da verificare alla luce del ridimensionamento del ruolo di quest'ultimo per la produzione manoscritta longobarda (si veda il già citato Villa/Lo Monaco 2005).

Il *Codex Eporedianus* XXXIV (5) (ms 3, IX sec.) rivela una struttura e un criterio di composizione diversi: contiene tutte le *Leges*, l'*Admonitio generalis* e alcuni capitolari (tra cui quelli di Pipino, Carlo Magno, Lotario) e mostra, conformemente a quanto richiesto dalla politica purista dell'epoca carolingia, un latino più sorvegliato rispetto ai volgarismi che caratterizzano i due codici più antichi (sangallese e vercellese).³⁵ L'ER è contenuto ai ff. 57r-104v. e risulta vergato, come

³⁴ *Edicta regum Langobardorum edita ad fidem optimorum codicum opera et studio Caroli Baudi a Vesme ex curatoribus Historiae patriae promovendis*, Augustae Taurinorum 1846.

³⁵ Ecco la descrizione delle caratteristiche fisiche del codice che dà il Mordek (1995, 178): "Um 830; Pavia. Dickes Pergament, 168 foll. (gezählt I, 1-167), ca. 265 x 170 mm (ca. 205-215 x 125-130 mm), karolingische Minuskel, mehrere Hände, 26 Zeilen; in drei Teilen verfertigt: 1-56, 57-104, 105-167. Lagen: 3 IV²³ + III²⁹ + IV³⁷ + III⁴³ + IV⁵¹ + (I+ II)⁵⁶ + 9 IV¹²⁸ + III¹³⁴ + 4 IV¹⁶⁶ + 1¹⁶⁷. [...]. Rubriken in Capitalis rustica und Unziale, Teil I: in dunkelbrauner Texttinte (außer fol. 56: rote Überschrift), Teil II: oft mit roten Füllungen, Teil III: wie Teil II oder nur in Texttinte; Initialen von Teil I: nur in Texttinte, Teil II: mit roten Füllungen und Schattenstrichen, Teil III: wie

del resto i rimanenti testi, in grafia carolina. L'eporediese è un codice di notevole importanza sia linguistico-testuale che culturale: è sulla base di questo manoscritto (f. 57) che Bluhme (1868, 1) ricostruisce la titolatura (*In nomine domini incipit edictum, quem renovavit dominus Rothari, vir excellentissimo, rex genti Langobardorum cum primatos iudices suos*) e, soprattutto, il prologo dell'ER (*Incipit Prologus. Ego in Dei nomine Rothari [...]*), mancanti sia nel sangallese che nel vercellese. Anche l'elenco dei *capitula* è riportato secondo il codice di Ivrea (f. 58), posto sulla colonna di sinistra accanto al Vaticano, che presenta alcune variazioni nella successione degli articoli (Bluhme 1868, 3). Dal punto di vista culturale, l'*Eporedianus* XXXIV (5) si inserisce in un progetto di ampio respiro, promosso all'interno di un centro scrittorio dinamico e specializzato quale è quello di Ivrea in particolare durante il lungo periodo di attività riferibile alla prestigiosa figura del vescovo Giuseppe (825?-855?), che aveva una formazione “soprattutto di matrice giuridica, avviata probabilmente nei centri della Francia settentrionale, e poi perfezionata in Italia nel quadro delle relazioni della sua prestigiosa carriera” (Gavinelli 2003, 175). Della trentina di manoscritti conservati nella Biblioteca Capitolare di Ivrea e ascrivibili al IX sec., la gran parte è riconducibile proprio all'episcopato di Giuseppe, che promuove anche l'importazione di codici, grazie ai contatti con i centri transalpini più rappresentativi (per esempio quelli della Francia nord-occidentale, S. Bertin, S. Vaast di Arras, e S. Amand; ma anche Lione), e con l'ambiente della corte pavese. Oltre ai lussuosi libri liturgici per il culto, alcuni dei quali riccamente illustrati, e ai più modesti codici per uso scolastico, un importante gruppo è costituito dai manoscritti giuridici, che tramandano testi di normativa sia ecclesiastica sia “civile” (in particolare: *Leges* e dei capitolari carolingi).³⁶ Nove sono i codici carolingi di argomento legale

Teil II oder nur in Texttinte. Neuzeitlicher Ledereinband mit eingepprägten Ornamenten (blind und Gold). Auf dem Rücken: *EDICTA REGUM LANGOBARDORUM CAPITULARIA REGUM FRANCORUM. CODEX MEMBRANEUS SAECULI X*’.

³⁶ A tal proposito, nota giustamente Gavinelli (2003, 182) che in qualità di *consiliarii regii*, i vescovi carolingi “erano tenuti ad incrementare la competenza del diritto”. Si veda anche la bibliografia ivi citata.

della Biblioteca Capitolare di Ivrea, spesso in esemplare doppio, per la maggior parte dei quali Gavinelli (2003, 182) ipotizza un diretto intervento di pianificazione da parte del vescovo. Tra questi figura anche l'*Eporedianus* XXXIV (5), copiato quasi sicuramente in area pavese, e che pare dialogare (soprattutto per la parte dei capitolari, ff. 1-56) con il codice XXXIII (4), aperto “da una rassegna di leggi romano-barbariche [...] e proseguito, secondo la diffusa tipologia del genere, da una compilazione di capitolari dell’Italia settentrionale” (Ibid., 185).

I codici da cui prende le mosse il nostro progetto editoriale, quindi, sebbene per motivi diversi, si presentano come due testimoni cruciali della storia documentaria dell’ER.

8. Edizioni digitali e linguaggi di markup

La tendenza attuale per quanto riguarda la pubblicazione di edizioni digitali, qualunque siano gli obiettivi e la specifica metodologia applicata nella preparazione dell’edizione, è quella di sfruttare la piattaforma più diffusa ed economica, Internet e il World Wide Web. Pubblicare sul Web, infatti, significa raggiungere immediatamente ogni angolo del mondo e godere di molti altri vantaggi significativi: poter contare su uno spazio virtualmente infinito, una risorsa preziosa se all’interno dell’edizione trovano posto anche le immagini di uno o più manoscritti; poter intervenire con correzioni e integrazioni anche in un momento successivo alla pubblicazione; poter collegare il proprio materiale a testi o altri tipi di dati disponibili altrove su Internet e, viceversa, mettere a disposizione il proprio materiale in maniera che altri studiosi lo possano impiegare per costruire nuove edizioni, o presentarlo in maniera diversa, o proporre analisi e visualizzazioni dei dati, etc.³⁷

³⁷ Sono proprio le possibilità di connessione via Internet fra edizioni di autori diversi ad aver ispirato a livello teorico alcune caratteristiche avanzate, attualmente oggetto di discussione e sperimentazione, come la cosiddetta *social edition* (Siemens 2012) e la federazione di edizioni diverse, ma omogenee in relazione al genere o al

Sulla base di queste considerazioni, sarebbe logico aspettarsi che la gran parte delle edizioni digitali prodotte fino a oggi siano state create usando quello che è il linguaggio del Web, ovvero il linguaggio HTML (*HyperText Markup Language*). E, in effetti, esistono eccellenti edizioni critiche³⁸ e diplomatiche³⁹ che sfruttano questo formato per tutti i testi che compongono l'edizione, includendo quindi non solo il testo critico o la trascrizione diplomatica, ma anche l'introduzione, le note, l'eventuale apparato critico etc., il tutto organizzato in un sito web navigabile come ipertesto. Oltre ad essere fondamentale, insieme al protocollo HTTP, per l'esistenza stessa e il buon funzionamento del World Wide Web, HTML è un linguaggio maturo, sviluppato e aggiornato da un consorzio internazionale,⁴⁰ il che ne fa uno standard indipendente, quindi sicuro, e relativamente semplice da imparare. A prima vista, pertanto, tutto sembrerebbe puntare a HTML come il linguaggio d'elezione del filologo digitale.

La grandissima maggioranza delle edizioni pubblicate sul Web, tuttavia, sono state preparate ricorrendo a un linguaggio di markup diverso, in genere XML (*eXtensible Markup Language*),⁴¹ e solo in un

periodo dei testi, per scopi di *peer review* e di ricerca; si veda ad esempio MESA: "The Medieval Electronic Scholarly Alliance (MESA) is a federated international community of scholars, projects, institutions, and organizations engaged in digital scholarship within the field of medieval studies." URL: <http://www.mesa-medieval.org/> (ultima consultazione: 2015-08-06).

³⁸ Si veda ad esempio Burgio et alii 2015 <http://edizionicafoscari.unive.it/col/exp/36/61/FilologieMedievali/5> (ultima consultazione: 2015-08-06).

³⁹ Le edizioni dei manoscritti Exeter Book (Muir 2004a) e Junius (Muir 2004b) ad opera di B. Muir sono edizioni in facsimile con trascrizione diplomatica di tutti i testi ivi contenuti; si noti tuttavia che, per quanto eccellenti al momento della pubblicazione (su supporto ottico), sono al momento utilizzabili solo con emulatori della specifica versione di Internet Explorer per la quale è stato programmato il software di visualizzazione.

⁴⁰ Il consorzio W3C: <http://www.w3.org/html/> (ultima consultazione: 2015-08-06).

⁴¹ XML non è certamente l'unico linguaggio di markup che può essere usato per la preparazione di edizioni digitali, un'alternativa molto interessante è il LaTeX

secondo momento sono state convertite in HTML in modo da poter essere visualizzate sul Web. Malgrado questo processo comporti ulteriori passi (e problemi) rispetto alla formattazione diretta in HTML, i vantaggi di un linguaggio descrittivo come XML sono troppo importanti per essere ignorati:

- in primo luogo, XML garantisce una **flessibilità** molto maggiore: HTML dispone di un numero relativamente limitato di elementi ed è sostanzialmente un formato di visualizzazione dei dati; XML, al contrario, può essere ampliato fino a includere tutti gli elementi necessari, arrivando a definire livelli di annotazione molto sofisticati, e può gestire tutte le informazioni inserite in un documento a seconda del metodo di pubblicazione desiderato: un documento XML, infatti, può essere convertito non solo in HTML per la pubblicazione sul Web, ma anche in PDF o PS, per la stampa, o in un formato ebook (ePUB, MOBI), per essere fruito su un *ereader*, etc.; in breve, XML è un ottimo formato “base” per l’annotazione, l’archiviazione e l’elaborazione di documenti complessi;
- il secondo importante vantaggio è dato dal fatto che XML consente una marcatura **descrittiva**, strutturale e semantica, del testo: di nuovo, essendo sostanzialmente un formato per la pubblicazione digitale, HTML permette di distinguere stringhe di testo per mezzo di elementi grafici di vario tipo⁴²; in un linguaggio come XML,

(<http://www.latex-project.org/>, ultima consultazione: 2015-08-06), si noti tuttavia che, per ammissione degli stessi sviluppatori, quest’ultimo è “a high-quality typesetting system”: si tratta dunque di un sistema concepito in primo luogo per la produzione di edizioni a stampa, ed è in quest’ambito che garantisce risultati eccellenti, in particolare quando si ha a che fare con un apparato critico complesso, anche se in tempi recenti è stata implementata una funzione di export in HTML.

⁴² Nelle prime versioni di HTML si usavano elementi come `<i>`, ``, `<u>` per indicare rispettivamente testo in corsivo, in neretto oppure sottolineato: esattamente come nel caso di un elaboratore di testo, una stringa in corsivo viene automaticamente identificata come un titolo (es. “nella `<i>`Divina Commedia`</i>`”), una parola in lingua straniera (es. “con grande `<i>`savoir faire`</i>`”) o una parola enfaticata (es. “io dico di